



COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli) Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 – Fax 081. 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634 - CCP
22983803

IBAN IT29M0306940273100000046008

segreteria@pec.striano.gov.it

REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI

Testo coordinato

Art.1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Centro Sociale Anziani è istituito dal Comune di Striano nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla normativa Regionale ed è disciplinato dal presente statuto.
2. Il Centro è una struttura di servizio territoriale a livello comunale e costituisce un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo, localizzato in strutture appositamente arredate e fornite di adeguati servizi, messe a disposizione dall'Amministrazione comunale. Si costituisce, perciò, come associazione di fatto, a norma dell'art. 36 e ss. del C.C. ed è associazione di promozione sociale anche ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 460/1997.
3. Il Centro è apartitico, essendo espressione civica della comunità.
4. Il Centro non ha scopo di lucro ed è gestito dagli anziani, i quali prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente. Qualora risultasse necessario ci si potrà avvalere del supporto di personale dipendente dal Comune, previo coordinamento con i responsabili degli Uffici di appartenenza del suddetto personale.
5. Il servizio del Centro si ispira ai principi del decentramento e della partecipazione, operando nella ricerca continua di un adeguamento sempre maggiore alle richieste delle persone anziane.

Art. 2 – OBIETTIVI E INDIRIZZI DI INTERVENTO

1. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi con i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio, il Centro Sociale Anziani, nell'ambito della sua piena autonomia di programmazione e gestione, articola la sua attività secondo i seguenti indirizzi:
 - a) Promozione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il

collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari e culturali del territorio (case di riposo, case albergo, comunità alloggio, servizi assistenza domiciliare, servizi sanitari per lungodegenti, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi);

b) Promozione e sviluppo di attività ricreativo - culturali, con la relativa organizzazione del servizio;

c) Partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;

d) Promozione e programmazione di attività ricreativa e di informazione come motivo di salvaguardia dei valori ideali, spirituali, culturali, di incontro, di scambio di esperienza, di raccolta e di trasmissione delle memorie di vita degli anziani come singoli e come collettività, anche verso le scuole;

e) Organizzazione di conferenze e dibattiti sui temi specifici della terza età;

f) Promozione di attività ludicomotoria con l'organizzazione di corsi presso il Centro o altra struttura idonea a tal fine;

g) Promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione, ecc.;

h) Organizzazione di riunioni conviviali limitatamente a particolari festività sia all'interno che all'esterno del Centro Sociale.

2. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli iscritti, mediante distributori automatici, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Per favorire la socializzazione, i Centri Sociali sono aperti anche alle persone non anziane, fermo restando il principio che le attività finanziate dal Comune sono riservate ai soli iscritti.

4. Per quanto attiene alla capienza dei Centri Sociali, deve sempre essere considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente. Nel caso si verifichi un soprannumero di presenti, la qualifica di iscritto al Centro deve costituire titolo di preferenza.

Art.3 – ISCRIZIONI : SOCI ORDINARI E SOCI FREQUENTATORI

SOCI ORDINARI

Possono iscriversi al Centro Anziani tutti i cittadini che risultano residenti anagraficamente nel Comune di Striano, e precisamente:

- tutte le persone che abbiano compiuto i 60 anni di età;
- i pensionati che abbiano compiuto i 55 anni di età;
- le persone con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 50 anni di età;
- il coniuge o convivente degli iscritti.

SOCI FREQUENTATORI

Possono iscriversi al centro anche i non residenti, per i quali il centro dovrà predisporre apposito registro; gli stessi non avranno diritto al voto in assemblea, non potranno far parte del comitato di gestione, non potranno ricoprire cariche sociali; per qualsiasi attività verrà data priorità agli iscritti residenti.

Art. 3 bis – MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Centro può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno presso il Centro, a cura del Comitato di Gestione. Nell'anno in cui sono previste le elezioni degli organi di gestione, la stessa iscrizione dovrà avvenire 30 giorni antecedenti le elezioni stesse. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate presso la sede del Centro, a cura del Comitato di Gestione.

2. Qualora ad iscriversi sia il coniuge o convivente dell'iscritto è prevista la riduzione ad ½ dell'importo previsto.

Se ad iscriversi è un anziano che percepisce la pensione sociale minima, previa esibizione del documento che certifica tale condizione, la quota è ridotta ad un mezzo dell'importo previsto.

3. Le iscrizioni sono raccolte in schede che, oltre i dati anagrafici, dovranno riportare:

- la data di iscrizione o di rinnovo della stessa;
- la firma per esteso dell'iscritto;
- la firma del Presidente o del componente del Comitato di gestione da lui delegato;
- la norma dei trattamenti dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3 ter – COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI

Il comportamento degli iscritti deve essere etico ed ispirarsi ai principi di cooperazione e di solidarietà al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale e culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio;

2. Gli iscritti al Centro Sociale Anziani sono tenuti a rispettare il presente regolamento, a curare i locali e le attrezzature loro affidate, ad evitare elementi di turbativa che impediscano il normale e corretto svolgimento delle attività;

3. In caso di gravi violazioni del presente regolamento, che non consentono la civile convivenza e la più ampia partecipazione alle attività, il comitato di gestione con apposita riunione convocata con solo questo punto all'ordine del giorno, può decidere le sanzioni da comminare che possono essere, a seconda della gravità della violazione:

- a) il richiamo verbale;
- b) il richiamo scritto;
- c) la sospensione dalla frequenza al Centro per un periodo che non può in alcun caso essere superiore ai 3 anni.

Le ipotesi di cui alle lettere b e, c devono essere comunicate all'interessato per iscritto.

Nel caso di rifiuto della comunicazione da parte dell'interessato, il Presidente del Comitato di Gestione inoltra la sanzione disciplinare tramite avviso di raccomandata, direttamente al domicilio dell'interessato. Entro 8 giorni dalla notifica l'interessato può presentare le sue giustificazioni al Comitato di Gestione. Qualora il Comitato di Gestione dovesse confermare le sanzioni, tale decisione deve essere comunicata per iscritto alla persona sottoposta a sanzione;

d) l'espulsione, in caso di gravi e reiterate e documentate violazioni al presente regolamento, viene votata dall'assemblea a maggioranza, con apposita riunione convocata con solo questo punto all'ordine del giorno, la suddetta sanzione è da considerarsi definitiva e non consente l'iscrizione future al centro anziani;

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Centro Sociale Anziani può aderire all'Associazione Nazionale dei Centri Sociali Anziani (ANCESCAO). Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività e alla vita democratica del Centro Sociale.
2. L'iscrizione al Centro Sociale Anziani comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato di Gestione.
3. I soci devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, nel rispetto del presente Statuto e del rapporto associativo.
4. I soci che desiderano partecipare ad attività del Centro, come attività ludico-motoria, soggiorni vari ed ogni altra attività per la quale sia disposto in tal senso dal Comitato di Gestione, sono tenuti a premunirsi di certificazione medica atta a garantire l'idoneità dell'anziano a tale partecipazioni.
5. La qualità di socio si perde per mancato rinnovo della tessera associativa.

Art. 5 – ORGANISMI DI GESTIONE

Sono organismi di gestione del Centro Sociale:

- a) L'Assemblea degli iscritti,
- b) Il Comitato di Gestione;
- c) Il Presidente.

Art. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Centro Sociale. L'Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente. Può essere convocata anche su richiesta di almeno tre membri del Comitato di Gestione o di almeno 1/10 degli iscritti.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata tramite scritto affisso nei locali del Centro almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.
3. L'Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti.
4. Sono compiti dell'assemblea:
 - a) raccogliere le candidature a membro del Comitato di gestione e ne elegge i componenti;
 - b) indicare gli indirizzi generali di programmazione dell'attività del centro;
 - c) esaminare e valutare il programma annuale predisposto dal Comitato di Gestione;
 - d) approva i bilanci, preventivo e consuntivo.
5. Le decisioni dell'Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

Art.7 – COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione dura in carica 3 anni ed è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea degli iscritti al suo interno tramite elezioni da indirsi almeno 30 giorni prima della data di scadenza del mandato. Fa inoltre parte del Comitato di gestione, senza diritto di voto, l'Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato.
2. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno. Gli elettori possono esprimere 3 preferenze. Lo spoglio delle schede avviene in seduta pubblica e senza interruzione, in seguito alla conclusione delle operazioni di voto.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

3. I membri del Comitato di Gestione decadono dalla carica quando cessa la qualità di socio o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti risultante dal verbale dell'Assemblea convocata per l'elezione dei membri del Comitato di Gestione.

4. Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione elegge al suo interno il Presidente del Centro sociale anziani.

5. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente la maggioranza semplice dei suoi membri. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti.

6. Il Comitato di Gestione:

a) Pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia partecipazione degli utenti alla gestione del Centro, costituendo anche gruppi di lavoro;

b) Provvede alla apertura e chiusura del Centro, stabilendone gli orari, mediante la presenza di un suo membro. La chiave del Centro viene custodita dal Presidente o, in caso di impossibilità dello stesso, da altro membro del Comitato;

c) Assicura durante l'orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente;

d) Avanza proposte in merito all'organizzazione, all'ampliamento e al potenziamento delle attività;

e) Può avvalersi della collaborazione di altri Centri Sociali, di Associazioni, di Volontari per la realizzazione di servizi o di iniziative e assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali e territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell'apporto dell'anziano nella vita comunitaria;

f) predisporre il programma annuale delle attività del centro, e la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

g) provvede a trasmettere all'Assessorato Politiche Sociali il programma annuale delle attività del centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall'assemblea degli iscritti.

Art. 7 bis - CANDIDATURE AL COMITATO DI GESTIONE E A PRESIDENTE

Le candidature al Comitato di Gestione e a Presidente sono riservate ai Soci Ordinari del Centro Anziani tenendo conto che:

1. I candidati debbono essere iscritti da almeno dodici mesi prima della data delle elezioni e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione o a Presidente del Centro Sociale Anziani i consiglieri comunali, né i componenti della Giunta Comunale, né i loro familiari poiché incompatibili.
3. I membri del Comitato di Gestione decadono dalla carica quando cessa la qualità di socio o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti risultante dal verbale dell'Assemblea convocata per l'elezione dei membri del Comitato di Gestione.
4. Nella proposizione delle candidature si deve tener conto della presenza di uomini e donne in proporzione al loro numero quali iscritti. La lista dovrà prevedere una presenza femminile pari almeno ad un terzo dei candidati.
5. Il Comitato di Gestione uscente predispone l'elenco delle candidature in ordine alfabetico e le schede, per la elezione del Comitato di Gestione. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il Centro Anziani almeno 15 giorni prima delle elezioni.

I candidati a Presidente e a componente del Comitato di Gestione possono affiggere in bacheca i loro programmi elettorali e promuovere presso il Centro Sociale Anziani, incontri con gli iscritti al fine di farsi conoscere e divulgare il proprio programma. E' compito del Presidente uscente far prendere visione dell'elenco degli iscritti ai candidati. Nel visionare detti elenchi i candidati devono operare nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 7 ter - PROCEDURE PER L' ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dall'assemblea degli iscritti, al massimo entro la data di scadenza del comitato in carica. Tale data è comunicata mediante avviso pubblico affisso nel territorio comunale almeno 30 giorni prima dell'espletamento delle votazioni.

2. Il seggio deve essere costituito presso il Centro. Il Comune provvede a designare il Presidente del seggio tra il personale dell'Ufficio Servizio Sociali che sarà coadiuvato dagli iscritti al Centro designati dall'assemblea.

3. Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno festivo, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

4. Le preferenze saranno espresse sulla apposita scheda e si potranno esprimere tre preferenze.

Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del seggio.

Art. 8 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione scegliendolo tra i componenti del Comitato: assume la carica di Presidente ed è il rappresentante legale del Centro Anziani ed esercita il suo incarico per l'intero mandato del Comitato di gestione.

2. Il Presidente non può esercitare il suo mandato per più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di gestione e delle assemblee degli iscritti in base e quanto stabilito dal presente regolamento e presiede le sedute di entrambi gli organismi.

4. Sentito il parere del Comitato di gestione può invitare e partecipare alle sedute rappresentanti di Associazioni e di organismi che si occupano di problemi dell'anziano e che comunque agiscono nella realtà sociale;

5. Il Presidente consegna il bilancio preventivo ed il consuntivo, approvati dall'assemblea degli iscritti, agli uffici competenti del Comune. In particolare trasmette al competente Ufficio, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale delle attività approvato dall'assemblea degli iscritti contenente le previsioni di spesa relative ai fondi destinati alle attività socio-culturali dei centri sociali per gli anziani.

6. Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia da parte di un terzo degli iscritti . La mozione, per intendersi accolta, dovrà riportare il voto favorevole della metà più uno degli iscritti in una votazione da svolgersi 10 giorni dalla presentazione della mozione.

Nel caso di revoca del Presidente, l'Amministrazione Comunale, su proposta del Sindaco, nomina un Commissario che dura in carica fino all'elezione dei nuovi organi,

a seguito di apposita Assemblea degli iscritti da tenersi entro i tre mesi dalla revoca.

Art. 9 – GESTIONE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il Centro si fonda sul principio dell'autogestione delle iniziative, dei programmi, delle risorse economiche, per garantire ai cittadini aderenti il ruolo di protagonisti. Le risorse finanziarie del Centro sono costituite da:

- quote associative annuali degli iscritti;
- contributi volontari degli iscritti;
- contributi di privati, imprese ed altre associazioni;
- contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche, Regione, Provincia, Comune per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali;
- donazioni e lasciti.

2. Le risorse finanziarie sono adibite esclusivamente al sostegno delle iniziative e delle attività e dovranno essere dettagliatamente rendicontate annualmente sia in entrata che in uscita nel Bilancio Preventivo di utilizzo delle risorse finanziarie e nel Bilancio consuntivo delle spese. La contabilità è tenuta a cura dei Presidenti con appositi registri, dove ogni spesa dovrà essere registrata e documentata.

3. Gli eventuali avanzi o utili di gestione, nonché i fondi, le riserve ed i capitali non possono essere distribuiti agli associati neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'Associazione.

Art. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Pur garantendo la destinazione principale dei locali dati in uso al Centro, l'Amministrazione comunale si riserva, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, di utilizzare i suddetti locali per iniziative ritenute meritevoli di sostegno, a condizione che non ostino stabilmente con le attività del Centro.

2. Qualora tali iniziative si realizzino durante l'orario di apertura del Centro, e per la loro natura fossero incompatibili con le attività del Centro stesso, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la sospensione temporanea di queste ultime. Sarà cura dell'Assessorato alle Politiche Sociali comunicare con anticipo di almeno 7 giorni al Comitato di Gestione del Centro la richiesta di utilizzo

dei locali.

Articolo 11 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti interni si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto può essere modificato, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti, con delibera del Consiglio Comunale e ratifica dell'Assemblea.
2. L'Assessore ai servizi sociali provvederà, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Statuto, alla convocazione della prima Assemblea cittadina per raccogliere le iscrizioni al Centro sociale anziani e, successivamente, stabilirà la data per l'elezione degli Organismi di gestione.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

=====